

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2023, n. 26-7599

Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)



Seduta N° 401

Adunanza 23 OTTOBRE 2023

Il giorno 23 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 12:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Fabio CAROSSO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

DGR 26-7599/2023/XI

OGGETTO:

Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)

A relazione di: Protopapa, (Marnati)

Premesso che:

la recente normativa statale in materia di energia rinnovabile e in particolare il d.lgs. n. 199/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) e successive modifiche, ha rivisitato il quadro normativo in materia senza tuttavia trovare ancora completa attuazione, in quanto all'articolo 20, commi 1, 4 e 8:

- domanda a uno o più decreti interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, l'individuazione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- domanda alle regioni la successiva individuazione delle aree idonee, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dai suddetti decreti e intese;
- al contempo, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, considera da subito ed in via transitoria taluni ambiti territoriali idonei ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici;

la disciplina relativa all'installazione di impianti fotovoltaici contenuta nel d.lgs. n. 199/2021 deve trovare contemperamento con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 che prevede che *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela*

della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”, nonché con i paragrafi del d.m. 10 settembre 2010 che riguardano il ruolo delle regioni nella tutela del patrimonio agroalimentare e nella tutela delle aree di elevato interesse agronomico.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023, ai sensi del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7 ed in coerenza con il decreto legislativo 199/2021, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici ha definito le indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021, disponendo, tra l'altro, che la stessa non trova applicazione per i procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso provvedimento sul BUR né a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso”.

Richiamato che il citato provvedimento deliberativo costituisce indirizzo di carattere generale, che fa salve le norme e gli strumenti finalizzati alla sicurezza del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Preso atto che dalla data di entrata in vigore della suddetta D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 sono pervenute all'amministrazione regionale numerose segnalazioni circa la necessità di tutelare il diritto dei privati ad agire in un quadro normativo certo e, nello specifico, è sorta la necessità di:

- minimizzare sul territorio regionale l'impatto in ordine alle attività propedeutiche e onerose avviate ai fini della presentazione dei titoli abilitativi per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole;
- tener conto delle azioni intraprese nell'ambito della promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e delle istanze dirette a chiedere la sospensione del provvedimento per le ripercussioni di carattere economico dello stesso;
- non vanificare le attività onerose svolte per acquisire la documentazione richiesta a corredo delle istanze autorizzative e delle dichiarazioni di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e di Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata (DILA).

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risultano accoglibili tali necessità e risulta, pertanto, necessario, a tal fine, quale modifica parziale del dispositivo della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023, riformulare il punto d. come di seguito riportato:

“d. il presente provvedimento non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;”.

Dato atto, inoltre, della comunicazione avente ad oggetto “proposta di modifica del punto d) del dispositivo della D.G.R. n. 58-7356 del 31/07/2023 in materia di impianti fotovoltaici nelle aree agricole” presentata nella seduta della Giunta regionale del 16 ottobre 2023 dall'Assessore competente in “Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca”.

Visti:

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; - il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;
- il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa

alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

- l'art. 65 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dedicato in particolare agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo;

- le Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel mese di giugno 2022 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf);

- il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”.

Informata, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge regionale 23/2002, la V^a e III^a Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Piemonte competenti in materia di Agricoltura ed Energia in data 19/10/2023

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di disporre, quale modifica parziale del dispositivo della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023, di riformulare il punto d. come di seguito riportato:

“d. il presente provvedimento non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;”

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, di dare la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.